

R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

Sezione lavoro

nella persona del dott. [REDACTED] ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del [REDACTED], ex art. 127ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. LAVORO

TRA

[REDACTED] **D'ALTERIO** n. a [REDACTED] il [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. **Antonio Iodice** e dall'avv. **Antimo Zarrillo**

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C.F. 80039860632) e Ambito Territoriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. [REDACTED]

RESISTENTE

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data [REDACTED], l'epigrafo ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed ha chiesto al Tribunale di: • *accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici di cui al punto b) della premessa pari a complessivi 130,38 giorni, quale differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti a domanda dell'istante, o nella misura maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;* • *condannare, conseguentemente, il Ministero resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 8.541,98 oltre*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del [REDACTED]

32 giorni di ferie l'anno. In particolare, nel caso di specie, in relazione ai giorni e mesi di servizio prestato in ciascun anno scolastico, l'istante ha maturato 180,38 giorni di ferie così come analiticamente indicati in ricorso ed ha goduto, a propria domanda, unicamente di 50 giorni complessivi di ferie, secondo il prospetto indicato in ricorso (cfr. attestazioni, in atti).

Si condivide, pertanto, il conteggio eseguito dal ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto.

Risulta, quindi, che il ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 8.541,98 secondo il conteggio sviluppato dall'istante e non specificamente contestato dal Ministero convenuto.

L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di complessivi € 8.541,98, a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate come da dispositivo (applicati i minimi nello scaglione di riferimento) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale nonché dell'assenza di attività istruttoria

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- ACCOGLIE il ricorso e, conseguentemente, DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 8.541,98 quale indennità per ferie maturate e non godute negli aa.ss. dal 2017/2018 al 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in [REDACTED] oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione

Aversa, [REDACTED]

Il giudice

[REDACTED]

